



BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI
Anno accademico 2011-2012

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE MEDICO – CHIRURGICHE**

- VISTO l’art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l’Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all’assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 18 novembre 2008;
- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione n. 177/11 adottate, rispettivamente, in data 12 luglio 2011 e 19 luglio 2011;
- VISTA la deliberazione della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina, adottata in data 30 settembre 2011, con la quale vengono attribuite al Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche (Latina) 5 (cinque) borse per la collaborazione di studenti per il funzionamento dei Laboratori didattici della sede di Corso della Repubblica, 79 Latina.

DECRETA

ART. 1 - E’ indetto per l’anno accademico 2011 - 2012 un concorso per l’attribuzione di **2 borse** di collaborazione di studenti destinate al funzionamento della **Sala Lettura / Biblioteca digitale** della sede di Corso della Repubblica, 79 – Latina.

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un’attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l’anno accademico a cui si riferisce l’affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

assistenza nello svolgimento di ricerche bibliografiche mediante l’utilizzo di strumenti informatici; assistenza per la consultazione di cataloghi elettronici e banche dati; controllo sul corretto utilizzo delle apparecchiature, assistenza agli studenti nella prenotazione degli esami, distribuzione materiale librario.

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico e amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.



ART. 3 - Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 – Sono requisiti di ammissione per gli studenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).



In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex DD. MM. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi **precedenti** dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno dell'elenco di seguito indicato:

- Anatomia umana e fisiologia o Anatomia e istologia patologica o Anatomia, Istologia e Fisiologia
- Istologia ed Embriologia
- Biologia e Biochimica
- Biologia e Genetica



- Patologia generale o Patologia generale e Microbiologia o Patologia e Fisiopatologia Generale
- Scienze mediche
- Patologia clinica II
- Medicina Interna e Chirurgia Generale I
- Programmazione, economia sanitaria

ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) Studenti che abbiano già conseguito la laurea specialistica, magistrale o di Vecchio Ordinamento;
- b) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- c) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo e/o che abbiano pagato la I e/o la II rata dell'anno accademico 2010/2011 in ritardo con il pagamento di mora e/o sovrattassa;
- d) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
- e) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- f) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- g) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- h) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6 - La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al **Direttore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche** dovrà obbligatoriamente essere compilata e trasmessa per via telematica, utilizzando il form disponibile al seguente sito web <http://borsecoll.uniroma1.it>

Il candidato, già munito di copia fotostatica di valido documento di riconoscimento e copia fotostatica del codice fiscale, dovrà obbligatoriamente presentarsi, pena di esclusione dal concorso, presso la Segreteria Didattica sita in Corso della Repubblica, 79 - Latina - (piano terra), per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa **entro le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2011**, esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00

ART. 7 - La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;



- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30esimi, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'a.a. 2011 - 2012 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2011 - 2012;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico 2011 - 2012;
- il non avere presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione l'anno accademico 2011/2012;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico 2011/2012 ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 8 - Il conferimento delle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente bando di concorso avverrà sulla base di una graduatoria di merito formulata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche e composta da cinque membri di cui due studenti indicati dai rappresentanti degli stessi nel Consiglio di Corso di Studio o di Facoltà.

ART. 9 - La Commissione, di cui all'art. 8 del presente bando di concorso, individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 e 5 del presente bando di concorso e tenendo conto delle incompatibilità indicate nell'art. 6 del bando stesso.

I vincitori, quindi, saranno individuati prendendo in esame il merito posseduto ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) più basso, a parità di I.S.E.E. saranno preferiti i candidati più giovani d'età anagrafica.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;



- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

Art. 10 - Le graduatorie verranno rese pubbliche il **20 Dicembre 2011** mediante affissione all'albo del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico – Chirurgiche. Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 11 - **Dal 9 all' 11 Gennaio 2011, ed esclusivamente in tale periodo**, verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando. I contratti saranno stipulati presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, sita in Corso della Repubblica, 79, Latina (piano secondo).

ART. 12 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate con modalità che verranno comunicate in seguito, sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata legge n. 390/91 e dal codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti. Saranno considerati validi ai fini della graduatoria i crediti ottenuti fino al perfezionamento della domanda di partecipazione al concorso.

Latina, 11 Novembre 2011

Il Direttore del Dipartimento di
Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche
Prof.ssa Marella Maroder

